

**S.P.Q.R.**

**COMUNE DI ROMA**

**ESTRATTO DELLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 15 DEL 24/25 GENNAIO 2005**

“Determinazione delle aliquote da applicare sul valore dei fabbricati, dei terreni agricoli e delle aree fabbricabili e delle ulteriori detrazioni ai fini dell’Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.), per l’anno 2005”

**IL CONSIGLIO COMUNALE**

tenuto conto di quanto riportato in premessa, delibera:

1) di confermare per l’anno 2005 l’aliquota ordinaria dell’Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.) nella misura del 6,9 per mille ed operare sulla stessa le diversificazioni e riduzioni previste dalla normativa vigente, come segue:

A) nella misura del 4,9 per mille, applicata nei casi seguenti:

a1) unità immobiliare adibita ad abitazione principale dalla persona fisica soggetto passivo e dai soci delle cooperative edilizie a proprietà indivisa residenti nel Comune;

a2) unità immobiliare non locata posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da cittadini italiani non residenti nello Stato;

a3) unità immobiliare non locata posseduta, a titolo di proprietà o di usufrutto, da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in Istituti di Ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente;

a4) unità immobiliare concessa in uso gratuito al coniuge e a parenti ed affini entro il 2° grado che la utilizzano come abitazione principale; per la fattispecie di cui alle lettere a1), a2) e a3), si applica altresì la detrazione di Euro 103.29 di cui all’art. 8 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504;

a5) unità immobiliari adibite a negozi e botteghe (categoria catastale C/1), a laboratori per arti e mestieri (categoria catastale C/3) e autorimesse pubbliche (categoria catastale C/6), nel caso in cui il soggetto passivo dell’imposta sia titolare dell’attività che in tali locali si esercita, ovvero sia il rappresentante legale o l’amministratore della società di persone o a responsabilità limitata che è titolare di tale attività; Tale beneficio è esteso ai soggetti passivi d’imposta per la suindicata unità immobiliare che siano coniuge, parenti o affini entro il secondo grado, nonché al convivente more uxorio, del titolare dell’attività e che alla stessa collaborino.

Il beneficio è applicabile anche nel caso in cui il soggetto passivo dell’imposta, sia una società di persone o a responsabilità limitata e il titolare dell’attività che si svolge nei locali soggetti all’imposta, sia il rappresentante legale o l’amministratore di tale società.

Quest’aliquota agevolata può essere applicata ad un solo immobile commerciale per ciascun soggetto passivo;

a6) ai terreni e agli altri immobili utilizzati per l’esercizio dell’attività agricola dal possessore, direttamente o come rappresentante legale di una società di persone o responsabilità limitata, ovvero dati in gestione gratuita al coniuge, al convivente more uxorio, ai parenti o affini entro il secondo grado.

Tale beneficio si applica anche nel caso in cui il soggetto passivo dell’imposta sia una società di persone o a responsabilità limitata e l’attività sia gestita direttamente dal legale rappresentante o amministratore, ovvero dal coniuge o da un parente o affine entro il secondo grado. Il conduttore dell’attività persona fisica, deve essere in possesso dei requisiti di cui all’art. 58, comma 2 del D.Lgs. del 15 dicembre 1997 n. 446.

Restano comunque escluse dall’applicazione dell’aliquota ridotta le abitazioni che abbiano perso il requisito di ruralità, secondo le condizioni di cui al D.P.R. n. 139/98;

a7) unità immobiliari in cui viene esercitata l’attività di vendita o di produzione e vendita al dettaglio, definite "negozio storico" in base ai requisiti di cui alla deliberazione del Consiglio Comunale del 21 luglio 1997, n.139 e successive disposizioni attuative;

a8) unità immobiliari ad uso abitativo, i cui soggetti passivi siano persone fisiche, per le quali siano stipulati o rinnovati contratti di locazione registrati ai sensi dell’art.2, comma 3, della legge n. 431/98, nei confronti di soggetti che la utilizzino quale abitazione principale, ovvero di studenti universitari regolarmente iscritti in istituti universitari pubblici o privati siti nel Comune di Roma e residenti in altro Comune, in base agli accordi definiti in sede locale e nel rispetto dei criteri indicati dal Decreto di cui al comma 2 dell’art. 4 della succitata legge 431/98;

B) nella misura del 6,0 per mille, per le unità immobiliari ad uso abitativo, i cui soggetti passivi siano persone giuridiche, per le quali siano stipulati o rinnovati contratti di locazione registrati ai sensi dell’art.2, comma 3, della legge n. 431/98, nei confronti di soggetti che le utilizzino quale abitazione principale, ovvero a studenti universitari regolarmente iscritti in istituti universitari pubblici o privati siti nel Comune di Roma e residenti in altro Comune, in base agli accordi definiti in sede locale e nel rispetto dei criteri indicati dal decreto di cui al comma 2 dell’art. 4 della succitata legge 431/98;

C) nella misura del 9,0 per mille, per le unità immobiliari destinate ad abitazione e per le quali non risultino essere stati registrati contratti di locazione da almeno due anni all'1 gennaio 2005. In caso di soggetto passivo persona fisica l'aliquota del 9,0 per mille si applica agli immobili eccedenti la prima unità immobiliare ad uso abitazione tenuta a disposizione del medesimo soggetto. Quest'ultima resta soggetta all'aliquota del 6,9 per mille. L'aliquota del 9,0 per mille non si applica all'unità immobiliare ad uso abitativo eccedente la prima abitazione a disposizione del soggetto passivo persona fisica, che viene data in uso gratuito a parenti ed affini oltre il secondo grado che vi risiedono anagraficamente. A tale abitazione, nella misura di una sola unità per ciascun soggetto passivo, si applica l'aliquota ordinaria del 6,9 per mille. L'aliquota del 9,0 per mille non si applica alle unità immobiliari, destinate ad abitazione, in possesso di soggetti passivi che svolgono quale attività esclusiva e prevalente la costruzione e/o la compravendita di immobili, per le quali si applica l'aliquota ordinaria;

D) nella misura del 4,4 per mille, per le unità immobiliari destinate ad abitazioni, di proprietà dell'Ater di Roma, regolarmente assegnate; per dette unità immobiliari trova applicazione la detrazione di Euro 103,29 di cui all'articolo 8, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504;

E) nella misura dell'1 per mille, per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale dalla persona fisica soggetto passivo in possesso dei requisiti successivamente determinati con apposito provvedimento;

F) nella misura dell'1 per mille per le unità immobiliari ad uso abitativo che siano messe a disposizione del Comune di Roma, individuate con specifico atto dell'Amministrazione e destinate all'assistenza alloggiativa.

Le aliquote di cui ai punti a8) e B) si applicano alle unità immobiliari, destinate ad abitazione, locatate con contratto registrato, ai sensi ed alle condizioni di cui alla legge 27 luglio 1978, n. 392 (equo canone), ed ancora operanti all'1 gennaio 2005 in regime di proroga.

Le aliquote di cui al punto a8), si applicano oltre la scadenza del contratto di locazione e fino al materiale rientro in possesso dell'abitazione da parte del proprietario, nei casi in cui sia stata avanzata istanza di sfratto motivata dalla necessità di adibire l'unità immobiliare ad abitazione principale del coniuge o di parenti e affini entro il secondo grado. Negli altri casi di mancato rientro in possesso dell'abitazione a seguito di conclusione del contratto debitamente registrato, in presenza di istanza di sfratto, si applica l'aliquota ordinaria del 6,9 per mille fino alla materiale riconsegna dell'alloggio.

Per poter beneficiare delle anzidette aliquote agevolate di cui ai punti a3), a4), a5), a6), a7), a8), B e C, il soggetto passivo è tenuto a presentare su supporto cartaceo, entro il 30 giugno 2006, ovvero entro il 31 ottobre 2006, nel caso di invio telematico, una comunicazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 14-bis del Regolamento I.C.I., attestante il possesso dei requisiti oggettivi e soggettivi, utilizzando gli appositi moduli predisposti dal Comune.

I soggetti passivi persone fisiche, in possesso di unità immobiliari abitative tenute a disposizione, soggette all'aliquota di cui al punto C), sono tenuti alla comunicazione limitatamente alla prima di tali unità, alla quale intendano applicare l'aliquota ordinaria.

La mancata comunicazione comporta l'applicazione della sanzione, di cui all'art.19, comma 3, del Regolamento I.C.I., salvo sanzione più grave in caso di accertamento della maggiore imposta dovuta.

La comunicazione vale sino al permanere delle condizioni previste; al cessare delle stesse, i soggetti passivi dovranno adeguare i versamenti alle normali condizioni d'imposizione.

La comunicazione non deve, pertanto, essere ripresentata se riguarda unità immobiliari già oggetto di analoga agevolazione per l'anno 2004 o per anni precedenti, i cui requisiti di agevolazione persistono per l'anno 2005.

2. di riconoscere una ulteriore detrazione d'imposta a titolo di I.C.I. di Euro 154,94 da aggiungersi alla detrazione di Euro 103,29, già prevista per le abitazioni principali e fino a concorrenza dell'imposta complessivamente dovuta per l'abitazione principale e per le sue pertinenze limitatamente ad un box o posto auto (cat. C/6) ed una cantina o soffitta (cat. C/2), ai soggetti passivi del tributo nel cui nucleo familiare convivente si riscontri il possesso di uno dei requisiti successivamente determinati con apposito provvedimento;

3. per poter beneficiare dell'ulteriore detrazione, il soggetto passivo è tenuto a presentare, su supporto cartaceo, entro il 30 giugno 2006, ovvero entro il 31 ottobre 2006, nel caso di invio telematico, una comunicazione ai sensi e per gli effetti dell'art.14 bis del Regolamento I.C.I., dichiarando il possesso dei requisiti individuati con successivo provvedimento;

4. la mancata comunicazione comporta l'applicazione della sanzione di cui all'art. 19, comma 3, del Regolamento I.C.I., salvo sanzione più grave in caso di accertamento della maggiore imposta dovuta;

5. di riconoscere una detrazione specifica di Euro 12,91, per le unità immobiliari destinate ad abitazione di proprietà delle persone fisiche e per cui i proprietari si siano dotati del fascicolo del fabbricato, a norma della deliberazione C.C. n.166/99, entro il 31 dicembre 2005; la detrazione potrà essere applicata una sola volta ad una sola abitazione per ciascun soggetto passivo ed in caso di più soggetti passivi, per la stessa unità immobiliare, in quota parte proporzionale alla quota di possesso. Potrà essere dedotta, in unica soluzione, in occasione del versamento dell'acconto o del saldo e, comunque, a seguito dell'invio del "fascicolo del fabbricato" all'Amministrazione Comunale – Dipartimento IX - V U.O. Ufficio Manutenzione Edilizia; il Comune potrà richiedere ai contribuenti idonea documentazione comprovante il

diritto alla detrazione;

6. di prendere atto che con successivi provvedimenti saranno individuati ed approvati i limiti di reddito ed i requisiti soggettivi connessi alla situazione occupazionale per accedere al beneficio dell'aliquota ridotta dell'1 per mille e dell'ulteriore detrazione di Euro 154,94 senza variazioni per il gettito ordinario dell'I.C.I..